



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 1251 del 12-06-2017

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 EDIFICIO INAGIBILE - CHIESA DI SAN VENANZIO DISTINTO AL FG. 42 - A- SITO IN LOC. MISTRANO - PROPRIETA': PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLE LACRIME.

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di giugno, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati

nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTA la “*Scheda per il Rilievo del Danno ai Beni Culturali – Chiese*” della Protezione Civile, allegata alla presente ordinanza, **scheda n. 2292 convalidata in data 18.03.2017** relativamente all’edificio-chiesa sito a **Camerino in loc. Mistrano - distinto al Fg. 42 -A-**, di proprietà - come da risultanze catastali di:

- **Parrocchia di S. Maria delle Lacrime con sede in Camerino (MC) Chiesa di San Venanzio loc. Mistrano, nella persona di Don Mario Cardona quale parroco referente, residente a Pioraco(MC) 62025 in Vicolo della Chiesa n. 1,C.F.: CDRMRA30P24B398C;**
- che si conclude con il seguente giudizio: **INAGIBILE** :

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l’incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l’uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l’accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell’edificio oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati;

ATTESO che stante l’urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata.

VISTO l’art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l’art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l’art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016;

VISTO il D.L. n. 205 dell’11.11.2016 e i successivi provvedimenti attuativi;

D I C H I A R A

L’**INAGIBILITA’** dell’edificio-chiesa come da “*Scheda per il Rilievo del Danno ai Beni Culturali – Chiese*” di cui in premessa, sito a **Camerino in loc. Mistrano - distinto al Fg. 42 -A-**, di proprietà della persona sopra citata, inibendone l’utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l’esecuzione di tutte le opere necessarie.

O R D I N A

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche;
- 2) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'eventuale esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile;

DISPONE

Per gli uffici competenti

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato sito a **Camerino in loc. Mistrano distinto al Fg. 42 -A-**, di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietario a:

- **Parrocchia di S. Maria delle Lacrime con sede in Camerino (MC) Chiesa di San Venanzio loc. Mistrano, nella persona di Don Mario Cardona quale parroco referente, residente a Pioraco(MC) 62025 in Vicolo della Chiesa n. 1,C.F.: CDRMRA30P24B398C;**
- Di trasmettere la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Macerata
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Servizio Protezione Civile Regionale - pec: regione.marche.protciv@emarche.it
 - Polizia LocaleCiascuno per le rispettive competenze
- Che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- Che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Mauro Ferranti dell'U.T.C., in qualità di coordinatore del C.O.C., e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede del C.O.C.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA